

dariodibello@dottorini.com



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI GENOVA

riunita con l'intervento del signor:

dariodibello@dottorini.com

SEZIONE

REG.GENERALE

N° 629/12

UDIENZA DEL

08/03/2012

SENTENZA

N°

CINGANO GIANCARLO Presidente

MARCENARO EUGENIO Relatore

GIANCOTTI FRANCESCO Giudice

dariodibello@dottorini.com

PRONUNCIATA IL:

- 7 FEB. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 9 MAG. 2013

Il Segretario

Mauca

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 629/12
depositato il 08/03/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 000097220000 BOLLO 2008
contro: REGIONE LIGURIA

difeso da:
CROVETTO MARINA
C/O AVVOCATURA DELLA REGIONE
VIA FIESCHI 15 16100 GENOVA

proposto dal ricorrente:
GIOVANNI

VIA 16018 MIGNANEGO GE

Con ricorso consegnato alla Regione Liguria il 15.2.2012 e depositato l'8 marzo successivo Giovanni in persona, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento e di inopposizione sanzioni n. 881 notificato il 22.12.2011 e relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008 per l'autoveicolo targato GE

dariodibello@dottorini.com

Il ricorrente sostiene che l'autovettura in discussione (Autovettura A112 AbARTH immatricolata per la prima volta nell'anno 1982) risulta sottoposta nel solo caso di utilizzo sulla pubblica via alla tassa di circolazione di Euro 28,40 versata regolarmente in data 29.1.2008 ed eccezione di violazione dell'art. 63 della legge n. 342/2000

dariodibello@dottorini.com

Con costituzione in giudizio depositata il 30.1.2013 la Regione intimata confuta il ricorso sostenendo che il ricorrente non ha provveduto ad iscriverne l'autoveicolo al registro ASI e che non ha, pertanto, diritto ad usufruire dell'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali secondo la normativa vigente ed eccezione in via preliminare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità per omessa notifica ed evocazione in causa di Equitalia Sestri Spa.

Prevenuto che l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta in quanto l'atto impugnato è stato emesso dalla Regione intimata, il ricorso appare fondato e merita accoglimento.

A parere di questa Commissione spetta all'ASI il compito di indicare annualmente determinate categorie di veicoli da considerare di particolare interesse storico o collezionistico, rimanendo quello dell'accertamento della

dariodibello@dottorini.com

somiglianza del singolo veicolo in quella categoria e della corrispondenza delle caratteristiche in concreto a quelle individuate dall'ASI un problema di prova.

Nella fattispecie l'attestazione da parte del Club automobilistico dell'autosettore in discussione può essere ritenuta idonea sotto il profilo probatorio, anche perché la Regione non ha negato l'appartenenza del veicolo alla categoria individuata in via generale dall'ASI e la corrispondenza delle caratteristiche del veicolo a quelle proprie di tale categoria, quanto negato in radice la possibilità di riconoscere l'esenzione a causa della mancata produzione di un attestato dell'ASI avente per oggetto quel particolare singolo veicolo.

Pertanto, poiché nel caso in esame si deve ritenere provato che il veicolo in questione rientra nella categoria individuata dall'ASI e che le sue caratteristiche corrispondano a quelle della categoria, il diritto all'esenzione deve essere riconosciuto anche in mancanza di un attestato dell'ASI. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna la Regione Liguria al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 300,00 (trecento/00) annua.

L'Estensore
Eugenio Mancuso



Il Presidente
[Signature]

dariodibello@dottorini.com